RDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 315 **Campobasso, 09/06/2022**
Circolare n.18/2022.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

WHATSAPP-BROADCASTING

Si ricorda, ancora una volta, a tutti gli iscritti di voler registrare sul proprio cellulare il numero di telefono di questo Ordine. E' necessario inserire il numero +390874412086.
In tal modo ciascun iscritto riceverà in anticipo una notifica relativa alla all'invio di circolari, di comunicazioni ecc. nella propria casella PEC e alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo ordinefarmacisticb.it.
Al momento, il servizio di broadcasting è attivo per 270 iscritti ma va segnalato che, tra gli aderenti al servizio, non tutti hanno aperto il messaggio per la configurazione.
I colleghi sono pregati di visionare l'informativa ricevuta.
Nel caso in cui il collega non riceva alcun messaggio di *whatsapp* è pregato di chiamare l'Ordine per segnalare l'anomalia.

FARMACISTA PIU' 2022 IX EDIZIONE – 20 – 21 E 22 OTTOBRE 2022 –

Questo Ordine, comunica che nei giorni 20, 21 e 22 Ottobre 2022 si svolgerà l'annuale appuntamento con *FARMACISTA PIU'*- il Congresso dei Farmacisti Italiani, organizzato anche quest'anno in modalità a distanza.

Il tema che sarà trattato sarà il seguente:

IL RILANCIO DELLA SANITA' TERRITORIALE STRUMENTO DI GARANZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Ruolo del Farmacista e funzione della farmacia

Sarà presentato in data 7 giugno 2022 alle ore 12.00 presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico in Roma la Conferenza Stampa di presentazione di FarmacistaPiù.
La Federazione ci aggiornerà, a breve, sull'evento di programmazione, date, luoghi. relatori e temi che saranno trattati.

Copia del documento della FOFI con i relativi *link* di riferimento si allega alla presente circolare.

FURTO TIMBRO MEDICO E RICETTARIO

Si porta a conoscenza degli iscritti che in data 3 giugno 2022 è stato rubato un timbro professionale e ricettario in carta semplice pre-intestata del Dr. Antonio MAURO, Dirigente Medico di Pediatria presso P.O.F. Veneziale di Isernia.
Copia del documento della FOFI con il relativo *link* di riferimento si allega alla presente circolare

REGIONE MOLISE – ASSEGNAZIONE SEDI FARMACEUTICHE

Si rende noto che la Regione Molise con determina Dirigenziale rispettivamente n. 2790/2022 e n. 2878/2002 ha effettuato il quarto interpello della sede farmaceutica sita nel Comune di Bagnoli del Trigno (IS) e il terzo interpello alla decadenza all'assegnazione della sede farmaceutica sita nel Comune di Colle D'Anchise

Per quanto riguarda la sede n. 10 del Comune di Termoli è stata data agli assegnatari proroga del termine di apertura.

Copia dei provvedimenti vengono allegati alla presente circolare.

MINISTERO DELLA SALUTE- AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DEI CASI DI VAIOLO SULLE SCIMMIE

Si ha cura di trasmettere in dettaglio copia della circolare inviata dalla FOFI in cui sono riportati gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica attuale di vaiolo contratto dalle scimmie. La circolare riepiloga le disposizioni sulla trasmissione, composizione del virus, caratteristiche cliniche , tracciamento dei contatti, terapia e profilassi vaccinale e tracciamento e sorveglianza dei contatti.
Si prega di prenderne visione.

MINISTERO DELLA SALUTE – ATTIVAZIONE SVOLGIMENTIO CONCORSI PUBBLICI

Si rende noto che il Ministero della Salute con Ordinanza del 25 maggio 2022, ha introdotto nuove norme per rendere le procedure concorsuali più semplici e veloci.

La normativa della gestione della selezione pubblica sono quelle introdotte dalla riforma dei concorsi pubblici prevista dal rischio di contagio da COVID-19.
Resta fermo che la procedura relativa alla correzione da parte delle Commissioni delle prove scritte permane con collegamento da remoto.
Copia del documento della FOFI con i relativi *link* di riferimento si allega alla presente circolare.

MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 MAGGIO 2022, è stata pubblicata la legge 51/2022 riguardante l'oggetto sopra indicato. In particolare tale normativa consente ai cittadini ucraini l'esercizio della professione di farmacista nel nostro territorio nazionale ma debbono obbligatoriamente essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Le strutture sanitarie forniscono alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio esistono, nonché' ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.
Copia del documento della FOFI con i relativi *link* di riferimento si allega alla presente circolare.

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 IN CONSEGUENZA DELLO STATO DI EMERGENZA

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge 52/2022 per quanto riguarda le farmacie è stabilito che le stesse possono non più in via sperimentale e temporanea essere somministrati i vaccini sia anti SARS-CoV-2, e antinfluenzali , unitamente alla effettuazione di test diagnostici ricordando che i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.
La Federazione al riguardo ha espresso il proprio benestare in quanto è stato riconosciuto ai farmacisti di somministrare vaccini ed eseguire tamponi non più in via sperimentale ma come un servizio ordinario a beneficio dei cittadini.
Inoltre è stato prorogato fino al 15vgiugno l'obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso e di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie il personale, gli utenti, e i visitatori delle strutture sanitarie.

Copia del documento della FOFI con i relativi *link* di riferimento si allega alla presente circolare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Ufficio: DAR/DMS

Roma, 01.06.2022

Protocollo: 202200006938/AG

Oggetto: **FarmacistaPiù 2022 IX edizione - 20, 21 e 22 ottobre 2022: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE, martedì 7 giugno p.v. ore 12:00 presso il Nobile Collegio Chimico-Farmaceutico.**

Circolare n. 13746

9.2
SITO Sì
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

FARMACISTAPIÙ 2022 IX EDIZIONE
20, 21 e 22 ottobre 2022 DIGITAL EDITION

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE:
7 giugno 2022 ore 12 presso il Nobile Collegio, Via in Miranda 10 – Roma

La Federazione è lieta di informare gli Ordini e tutti gli iscritti all'Albo che nei giorni **20, 21 e 22 ottobre 2022** si svolgerà l'annuale appuntamento con **FarmacistaPiù**, il Congresso dei Farmacisti Italiani, realizzato anche quest'anno in modalità a distanza (*digital edition*).

La nona edizione del Congresso Nazionale - presieduto dall'On. Dr. Andrea Mandelli e promosso su iniziativa di Federfarma, della Fondazione Francesco Cannavò e dell'Unione Tecnica Italiana Farmacisti con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti e con il supporto organizzativo di Edra - si svolgerà con il seguente titolo:

IL RILANCIO DELLA SANITÀ TERRITORIALE STRUMENTO DI GARANZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Ruolo del farmacista e funzione della farmacia

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 - TELEFAX 06.4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

La cerimonia inaugurale del Congresso è prevista nelle ore pomeridiane di giovedì 20 ottobre con modalità in presenza e si svolgerà presso una sede in fase di definizione; i lavori congressuali seguiranno nei giorni successivi, con modalità a distanza, con un palinsesto analogo a quello delle precedenti edizioni e secondo il programma - in via di definizione - che prevedrà numerosi convegni di alto valore scientifico e di elevato interesse professionale con la partecipazione di Associazioni di categoria, di autorevoli rappresentanti della Professione, delle Istituzioni e del mondo Accademico, della Ricerca, dell'Industria, dei Cittadini.

Per approfondire i contenuti del Congresso Nazionale dei Farmacisti Italiani, i Promotori del Congresso, l'On. Dott. Andrea Mandelli (Presidente FOFI), il Dott. Marco Cossolo (Presidente Federfarma), il Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri (Presidente Fondazione Cannavò) e il Dott. Eugenio Leopardi (Presidente Utifar), sono lieti di invitare i Presidenti alla **CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI FARMACISTAPIÙ 2022** (cliccare qui per la Lettera di invito all'evento stampa, per la Locandina generale e per la Locandina con i relatori che interverranno alla Conferenza stampa), che si svolgerà:

Martedì 7 giugno p.v., ore 12.00
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, Via in Miranda 10 - Roma

Come ogni anno, sarà possibile seguire i lavori della conferenza stampa con modalità in presenza presso la sede indicata oppure da remoto tramite la diretta streaming trasmessa dal Nobile Collegio attraverso il seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=OGGyOoTXMKk.

Sarà cura di questa Federazione fornire successivi aggiornamenti riferiti all'evento, che verranno altresì diffusi tramite i siti istituzionali dei Promotori del Congresso e il sito ufficiale di FarmacistaPiù *www.farmacistapiu.it*.

*** *** ***

In considerazione dell'importanza dell'iniziativa e della sua rilevante valenza professionale, si chiede ai Presidenti di darne la massima diffusione presso gli iscritti.

*** *** ***

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 7/6/2022

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202200007091/A.G.
Oggetto: Furto timbro medico e ricettario
Circolare n. 13757
Sito No
4.1
IFO NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Furto timbro medico e ricettario

Si informa che, in data 3 giugno 2022, è avvenuto il furto del timbro professionale e ricettario su carta semplice pre-intestata del Dott. Antonio MAURO, Dirigente Medico di Pediatria presso P.O. F. Veneziale di Isernia.

Si chiede la diffusione di tale informazione presso i farmacisti, al fine di prevenire o individuare situazioni di prescrizioni illegittime riferibili alla persona del predetto medico.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Regione Molise

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

Servizio Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all'estero. Indennizzi. Registro BLSD.

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI - CONTENZIOSO
Funzionario Responsabile: Avv.Giovanna Iannarelli
Via Genova, 11 – CAMPOBASSO
Tel. 0874 314663 – 0865 447341
e-mail: iannarelli.giovanna@mail.regione.molise.it

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Partenza N. 90778/2022 del 23-05-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Al Referente della candidatura
Di Candilo Silvia + altri
Dott.ssa Di Candilo Silvia
Pec: silviadicandilo@pec.it

ASREM
Pec: asrem@pec.it

Ordine provinciale dei farmacisti
di Campobasso
Pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Ordine provinciale dei farmacisti
di Isernia
Pec: ordinefarmacistiis@pec.fofi.it

Signor Sindaco
Comune di Bagnoli del Trigno
Pec: bagnolideltrigno@pec.it

e. p.c. Direzione Generale per la Salute

Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale

Oggetto: Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (DGR n.184/2013). Quarto interpello - Assegnazione sede farmaceutica di Bagnoli del Trigno (Is) – DD n.2790 del 23 maggio 2022 - Notifica

Allegata alla presente si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 2790/2022, con la quale la Regione Molise ha provveduto, ai sensi del disposto dell'art. 13 del Bando di Concorso, all'assegnazione, in favore di codesta candidatura, della sede farmaceutica del Comune di Bagnoli del Trigno (Is).

Si richiama l'attenzione di codesta candidatura sull'obbligo di comunicare alla Regione Molise, Direzione Generale per la Salute, Servizio Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all'estero. Indennizzi. Registro BLSD, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

presente:

– gli estremi catastali dei locali per l'attivazione dell'esercizio farmaceutico;

– le ricevute di pagamento relative a: Tassa Rilascio concessione Farmacie: € 198,60; Tassa annuale (a far data dal 2021): € 39,70; Tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie (a far data dal 2021): € 30,00, versate sul c/c n. 67971630 intestato a Regione Molise - Servizio Tesoreria;

– (se prevista) la documentazione di avvenuta corresponsione dell'indennità di avviamento o la documentazione attestante la conclusione di opportuni accordi con gli aventi diritto ex art.110 TULS.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Antonella Lavalle

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lvo n. 82/2005, art. 24)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Partenza N. 90778/2022 del 23-05-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Regione Molise

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

Servizio Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all'estero. Indennizzi. Registro BLSD.

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI - CONTENZIOSO
Funzionario Responsabile: Avv. Giovanna Iannarelli
Via Genova, 11 – CAMPOBASSO
Tel. 0874 314663 – 0865 447341
e-mail: iannarelli.giovanna@mail.regione.molise.it

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Partenza N. 95313/2022 del 30-05-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Al Referente della candidatura
D'Amico Gennaro
Pec: 17087@pec.federfarma.it

ASREM
Pec: asrem@pec.it

Ordine provinciale dei farmacisti
di Campobasso
Pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Ordine provinciale dei farmacisti
di Isernia
Pec: ordinefarmacistiis@pec.fofi.it

Signor Sindaco
Comune di Colle d'Anchise
Pec: comune.danchisecb@legalmail.it

e. p.c. Direzione Generale per la Salute

Oggetto: Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (DGR n.184/2013). Terzo interpello – Decadenza dall'assegnazione della sede farmaceutica di Colle d'Anchise - DD n. 2878 del 27 maggio 2022 - Notifica

Allegata alla presente, si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 2878/2022, con la quale la Regione Molise ha provveduto, a seguito di espressa rinuncia da parte di codesta candidatura, a dichiarare, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Bando di Concorso, la decadenza dalla assegnazione della sede farmaceutica del Comune di Colle d'Anchise (Cb).

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Antonella Lavalle
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, art. 24)

Regione Molise

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

Servizio Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa.
Cure all'estero. Indennizzi. Registro BLSD.

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI - CONTENZIOSO
Funzionario Responsabile: Avv. Giovanna Iannarelli
Via Genova, 11 – CAMPOBASSO
Tel. 0874 314663 – 0865 447341
e-mail: iannarelli.giovanna@mail.regione.molise.it

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Partenza N. 85844/2022 del 13-05-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Al Referente della candidatura
Morrone Rossana Rita Antonia + altri
Dott.ssa Morrone Rossana Rita Antonia
Pec: 10995@pec.federfarma.it

ASReM
Pec: asrem@pec.it

Ordine provinciale dei farmacisti
di Campobasso
Pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Ordine provinciale dei farmacisti
di Isernia
Pec: ordinefarmacistiis@pec.fofi.it

Signor Sindaco
Comune di Termoli
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it

e. p.c. Direzione Generale per la Salute

Oggetto: Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (DGR n.184/2013) - Sede farmaceutica di Termoli n. 10 - DD n. 2681 del 13 maggio 2022 - Notifica

Allegata alla presente, si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 2681/2022 con la quale la Regione Molise ha concesso, su richiesta della candidatura assegnataria, la proroga del termine di apertura della sede farmaceutica n. 10 di Termoli (CB).

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Antonella Lavalle

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, art. 24)

Roma, 01.06.2022

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202200006936/AG
Oggetto: Ministero della Salute: Casi di vaiolo delle scimmie. Aggiornamento sulla situazione epidemiologica e indicazioni per la segnalazione, il tracciamento dei contatti e la gestione dei casi.
Circolare n. 13744

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Salute:
Casi di vaiolo delle scimmie. Aggiornamento sulla situazione epidemiologica e indicazioni per la segnalazione, il tracciamento dei contatti e la gestione dei casi.

Si informa che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 0026837-25/05/2022-DGPRE-DGPRE-P, contenete aggiornamenti sui casi di vaiolo delle scimmie, oltre indicazioni per la segnalazione, il tracciamento dei contatti e la gestione dei casi.

Si riportano di seguito alcune delle informazioni più rilevanti.

Situazione epidemiologica attuale

Al 23 maggio 2022 risultano segnalati 68 casi confermati in otto Stati membri dell'UE/SEE e almeno altri 42 casi sospetti sono in fase di indagine. Non si sono verificati decessi nei recenti casi di infezione.

Il 20 maggio, l'Italia ha segnalato un caso confermato di MPX in un uomo che ha richiesto l'ospedalizzazione e che aveva viaggiato in Spagna. Il 21 maggio sono stati segnalati altri due casi confermati ed al 24 maggio risultano 5 casi confermati.

Situazione in Africa occidentale e centrale nel 2022

Nello specifico, in Camerun, al 17 febbraio 2022, sono stati segnalati 3 casi confermati e 25 sospetti, tra cui due decessi. Il 14 marzo 2022 la Repubblica Centrafricana (RCA) ha riportato sei casi confermati con due decessi, mentre la Repubblica Democratica del Congo (RDC) tra il 1° gennaio e il 17 aprile 2022, ha riportato 1.152 casi sospetti di vaiolo delle scimmie, compresi 55 decessi (tasso di letalità del 4,8%) da 54 zone sanitarie di 14 province. La Nigeria ha riportato 46 casi sospetti (di cui 15 confermati) di MPX tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022. Tra il 2017-2022 la Nigeria ha riportato 241 casi confermati (range 8-88 per anno), tra cui 8 decessi (tasso di letalità CFR 3,3%).

Il virus

La circolare specifica che il virus del vaiolo delle scimmie (Monkeypox virus,MPXV) è un virus a DNA a doppio filamento che appartiene al genere Orthopoxvirus della famiglia Poxviridae.

Esistono due distinti clade genetici del virus del vaiolo delle scimmie: il clade dell'Africa centrale (bacino del Congo o Congo Basin clade) e il clade dell'Africa occidentale (West African clade). Il clade del bacino del Congo è associato a quadri clinici più gravi.

Trasmissione

Nelle aree endemiche - si legge nella circolare - la circolazione di MPXV è probabilmente mantenuta attraverso diversi mammiferi tra i quali i primati, con occasionali eventi di trasmissione all'uomo attraverso il morso o il contatto diretto con il sangue, la carne, i fluidi corporei o le lesioni cutanee/mucose degli animali infetti.

La trasmissione interumana avviene attraverso il contatto stretto con materiale infetto proveniente dalle lesioni cutanee di una persona infetta, nonché attraverso *droplet* in caso di contatto prolungato faccia a faccia e attraverso fomiti. Inoltre, il virus può essere trasmesso – secondo quanto si apprende dal documento - per contatto diretto con i fluidi corporei di una persona infetta, il contatto di mucose o cute non intatta con lesioni esantematiche aperte o con oggetti contaminati come fomiti o indumenti.

Nell’attuale focolaio di MPX umano la natura delle lesioni presenti in alcuni casi suggerisce che la trasmissione sia avvenuta durante i rapporti sessuali. La trasmissione attraverso il contatto con la pelle intatta è meno probabile, ma non può essere esclusa.

Descrizione della malattia e Valutazione del rischio

La circolare descrive le caratteristiche della malattia precisando che "*il vaiolo delle scimmie (MPX) è una zoonosi silvestre causata dal virus Monkeypox (MPXV). Il periodo di incubazione è solitamente compreso tra 6 e 13 giorni, ma può variare da 5 a 21 giorni. La malattia è spesso autolimitante e i sintomi si risolvono spontaneamente entro 2-4 settimane"*

Per l'Europa, si tratta del primo evento di MPX la cui catena di trasmissione non presenta collegamenti epidemiologici noti con l'Africa occidentale e centrale. La probabilità di trasmissione tra individui senza contatto stretto è considerata bassa.

La manifestazione clinica del vaiolo delle scimmie è generalmente autolimitante, ma può essere grave in alcuni individui, come i bambini o le persone immunodepresse; i focolai generati da MPX tendono ad autolimitarsi. Il tasso di letalità della MPX varia dallo 0% all'11% nei focolai in aree endemiche, con una mortalità che colpisce soprattutto i bambini piccoli. Sono disponibili poche informazioni sulla malattia nei pazienti immunocompromessi.

I contatti stretti dei casi MPX attualmente segnalati – si legge ancora nella circolare - comprendono principalmente i partner sessuali e le persone che vivono nella stessa famiglia o chiunque condivida la stessa biancheria da letto o gli stessi indumenti con un caso.

Inoltre, il documento precisa che la trasmissione agli operatori sanitari esposti a pazienti affetti da MPX è possibile dato il rischio di trasmissione di altri orthopoxvirus, come il vaiolo. Si trasmetta principalmente attraverso *droplet* e il contatto diretto con i fluidi corporei o il materiale delle lesioni.

La probabilità di trasmissione dell'infezione agli operatori sanitari che indossino dispositivi di protezione individuale appropriati (camice monouso, guanti monouso, copriscarpe o stivali monouso, protezione respiratoria tipo FFP2, e protezione degli occhi con occhiali o visiera) è molto bassa e la malattia ha un impatto stimato basso, il che porta a un rischio complessivo basso.

Il rischio di esposizione professionale è stimato basso per il personale di laboratorio formato che segue procedure di biosicurezza adeguate. L'esposizione professionale non protetta in laboratorio, che comporta in particolare lo spandimento di materiale o l'aerosolizzazione con esposizione delle mucose, comporta un'alta probabilità di infezione e un rischio moderato di malattia (a causa della modalità di esposizione diretta alle mucose), pertanto il rischio per il personale di laboratorio esposto è valutato come elevato.

Caratteristiche cliniche

La circolare espone che la malattia spesso inizia con una combinazione di febbre, mialgia, astenia e cefalea.

Solitamente, entro tre giorni dalla comparsa dei sintomi prodromici, dal sito dell'infezione primaria inizia un'eruzione maculopapulare centrifuga che tende a diffondersi rapidamente ad altre parti del corpo, sebbene questa non sia la regola.

Le lesioni cutanee – si legge nel documento - da poche unità fino a centinaia, spesso si presentano dapprima come macule, poi si evolvono in papule, vescicole e pustole talvolta con aspetto depresso, e croste, che successivamente cadono, mettendo fine al periodo di contagiosità. Si può anche osservare enantema di mucosa orale ed oftalmica. I casi recentemente rilevati hanno riportato una preponderanza di lesioni nella zona genitale

La principale caratteristica differenziale dell'infezione da MPXV – viene precisato - è la comparsa di linfoadenopatia (ad esempio nella regione cervicale o inguinale) solitamente non presente in infezioni simili come vaiolo o varicella. Per la maggior parte delle persone, l'MPX è una malattia lieve-moderata e autolimitante.

Sorveglianza dei casi ai fini del tracciamento e dell'isolamento

Il vaiolo delle scimmie non è attualmente elencato tra le malattie trasmissibili soggette a sorveglianza nell'UE/SEE.

Definizioni di caso per la sorveglianza per l'attuale epidemia di vaiolo delle scimmie in paesi non endemici

Caso sospetto:

Una persona di qualsiasi età che presenti un'eruzione cutanea acuta da causa sconosciuta in un Paese non endemico per MPX

E

uno o più dei seguenti segni o sintomi, dal 15 marzo 2022:

− mal di testa, insorgenza acuta di febbre (>38,5°C), linfoadenopatia, mialgia, mal di schiena, astenia

E

per i quali le seguenti cause comuni di eruzione cutanea acuta non spiegano il quadro clinico: varicella zoster, herpes zoster, morbillo, herpes simplex, infezioni batteriche della pelle, infezione diffusa da gonococco, sifilide primaria o secondaria, cancrena, linfogranuloma venereo, granuloma inguinale, mollusco contagioso, reazione allergica (per esempio, alle piante); e qualsiasi altra causa comune localmente rilevante di eruzione papulare o vescicolare.

NB In presenza di un quadro clinico riconducibile a MPX non è necessario attendere i risultati di laboratorio negativi per le cause comuni elencate di eruzione cutanea per classificare un caso come sospetto.

Caso probabile:

Una persona che soddisfi la definizione di caso sospetto

E

uno o più dei seguenti elementi:

− ha un legame epidemiologico (esposizione diretta, compresi gli operatori sanitari senza protezione degli occhi e delle vie respiratorie); contatto fisico diretto con la pelle o con lesioni cutanee, compreso il contatto sessuale; o contatto con materiali contaminati come indumenti, lenzuola o utensili con un caso probabile o confermato di vaiolo delle scimmie nei 21 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi

− ha dichiarato di aver viaggiato in un paese endemico per il vaiolo delle scimmie nei 21 giorni precedenti la comparsa dei sintomi

− ha avuto partner sessuali multipli o anonimi nei 21 giorni precedenti la comparsa dei sintomi

− ha un risultato positivo di un test sierologico per orthopoxvirus, in assenza di vaccinazione contro il vaiolo o altra esposizione nota agli orthopoxvirus

− è stato ricoverato in ospedale a causa della malattia

Caso confermato:

Un caso che soddisfa la definizione di caso sospetto o probabile ed è confermato in laboratorio per MPXV attraverso la rilevazione di sequenze uniche di DNA virale mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) in tempo reale o sequenziamento.

Caso scartato:

Un caso sospetto o probabile per il quale i test di laboratorio mediante PCR e/o sequenziamento sono negativi per MPXV

Indicazioni e flusso dei dati per la segnalazione

La circolare evidenzia che nei paesi non endemici, un caso è considerato un focolaio. I casi sospetti devono essere segnalati immediatamente alle autorità sanitarie regionali e nazionali individuate in dettaglio nel documento, indipendentemente dal fatto che si stia indagando anche per altre potenziali diagnosi e fornendo le informazioni come nome, età, sesso, residenza del caso, data dei sintomi e le altre meglio specificate nella circolare.

Considerazioni relative alla gestione clinica e alla prevenzione e al controllo delle infezioni in ambito sanitario

Gli operatori sanitari che si prendono cura dei pazienti con sospetto o accertato vaiolo delle scimmie devono attuare precauzioni standard che includono il rigoroso rispetto dell'igiene delle mani, la manipolazione appropriata

delle apparecchiature mediche contaminate, il bucato, i rifiuti e la pulizia e disinfezione delle superfici ambientali.

Nella circolare si raccomanda l'isolamento tempestivo dei casi sospetti o confermati con ventilazione adeguata, bagno dedicato e personale. I dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati includono guanti, camice, mascherina FFP2 e protezione per gli occhi - occhiali o visiera.

Il paziente - si apprende - deve essere istruito a indossare, se tollerata, una mascherina chirurgica quando entra in stretto contatto (meno di 1 m) con operatori sanitari o altri pazienti.

Terapia e profilassi vaccinale

In relazione alle cure, la circolare evidenzia che "*l'adozione di contromisure di tipo medico farmacologico, inclusi specifici antivirali, può essere presa in considerazione nell'ambito di protocolli di uso sperimentale o compassionevole, in particolare per coloro che presentano sintomi gravi o che possono essere a rischio di scarsi risultati, come le persone immunodepresse".*

Il documento, inoltre, sottolinea che la vaccinazione post-esposizione (idealmente entro quattro giorni dall'esposizione) può essere valutata per contatti a rischio più elevato: come gli operatori sanitari, compreso il personale di laboratorio, previa attenta valutazione dei rischi e dei benefici

Gestione del caso e misure di sanità pubblica

La circolare rileva che in presenza di un caso confermato, se i sintomi non richiedono ricovero e se le condizioni abitative e igienico-sanitarie lo consentono, può essere seguito al domicilio secondo le procedure definite a livello locale, in regime di isolamento anche rispetto ai conviventi ed eventuali altre persone che prestano assistenza.

È necessario il rispetto di misure igienico-comportamentali al fine di prevenire la diffusione della malattia ad altre persone.

Tracciamento dei contatti

Nella ricerca dei contatti vanno considerati diversi contesti, tra cui famiglia, posto di lavoro, scuola/asilo nido, contatti sessuali, assistenza sanitaria, trasporti, sport, incontri sociali e qualsiasi altra interazione ricordata. Gli elenchi delle presenze, le liste passeggeri, ecc. possono essere ulteriormente utilizzati per identificare i contatti.

Sorveglianza dei contatti

La circolare indica, tra l'altro, che i contatti devono essere monitorati almeno quotidianamente per l'insorgenza di segni/sintomi riferibili a MPX per un periodo di 21 giorni dall'ultimo contatto con un paziente o con i suoi materiali contaminati durante il periodo infettivo.

Segni/sintomi includono mal di testa, febbre, brividi, mal di gola, malessere, astenia, mialgia, mal di schiena, eruzione cutanea e linfoadenopatia. I contatti devono monitorare la loro temperatura due volte al giorno.

I contatti asintomatici non devono donare sangue, cellule, tessuti, organi, latte materno o sperma mentre sono sotto sorveglianza. Inoltre, durante i 21 giorni di sorveglianza i contatti di caso MPX devono evitare contatti con persone immunodepresse, donne in gravidanza e bambini di età inferiore ai 12 anni.

Definizione di contatto e misure di sorveglianza (ECDC)

	Descrizione del contatto	**Misure di Sanità Pubblica**
Contatto stretto	− Partner sessuale − Persona che vive nella stessa casa o in un ambiente simile (ad es. campeggio, pernottamento, ecc.) − Persona che ha condiviso indumenti, biancheria da letto, utensili ecc. in fase di eruzione cutanea del caso − Persona che ha condiviso per lunghi periodi di tempo lo stesso ambiente di lavoro (luoghi chiusi) − *Caregiver* di un caso di MPX, mentre è sintomatico − Operatore sanitario che ha avuto contatti con casi di MPX (lesioni o contatto prolungato faccia a faccia) senza adeguati DPI − Operatore sanitario o altra persona che ha subito una ferita da taglio o che è stato esposto a fluidi corporei del caso MPX o è stato esposto a procedura che genera aerosol senza DPI − Personale di laboratorio esposto a un incidente sul lavoro con un campione contenente il virus (schizzi, ferite da taglio o esposizione ad aerosol, ecc.) − Passeggero seduto (aereo/autobus/treno/altro mezzo di trasporto) entro due posti di distanza dal caso MPX durante un viaggio con durata ≥ 8 ore	●Attenta valutazione del rapporto rischi/benefici della profilassi post esposizione (PeP) ● Auto-monitoraggio della febbre o di altra sintomatologia riconducibile a MPX (mal di testa, mal di schiena, ecc.) o eruzione cutanea da causa sconosciuta nei 21 giorni dall'ultima esposizione. In tal caso, segnalazione tempestiva al Dipartimento di Prevenzione e al medico murante, autoisolarsi e evitare i contatti stretti compresa l'attività sessuale fino ad esclusione di MPX. ● Cura dell'igiene delle mani e dell'igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, con fazzoletti monouso da smaltire correttamente e lavarsi le mani). ● Evitare il contatto fisico, compresa l'attività sessuale, per 21 giorni o finché non si esclude l'MPX. ● Evitare il contatto con animali domestici (mammiferi) per 21 giorni o fino all'esclusione dell'MPX
Tutti gli altri contatti	− Brevi interazioni sociali, colleghi di lavoro che non condividono la stessa stanza − Persone che condividono attrezzature per fitness o la stessa sauna o bagno senza contatti sessuali − Incontri sociali/conviviali − Operatori sanitari con adeguati DPI	●A seconda del contatto può essere chiesto di auto-monitorarsi per la febbre o altri sintomi di MPX (mal di testa, mal di schiena, eruzione cutanea da causa sconosciuta) per 21 giorni dall'ultima esposizione. In caso di comparsa di sintomi, segnalazione tempestiva al Dipartimento di Prevenzione e al medico curante, autoisolarsi e evitare i contatti stretti compresa l'attività sessuale fino ad esclusione di MPX.

La circolare stabilisce che **"*In specifici contesti ambientali ed epidemiologici, sulla base delle valutazioni delle autorità sanitarie, potrebbe essere richiesta l'applicazione di misure quarantenarie".***

Persistenza ambientale e disinfezione

Si legge nella circolare che i materiali provenienti da pazienti infetti (ad esempio le croste cutanee), oppure oggetti contaminati come (ad esempio le lenzuola) rimangono infettivi per lungo tempo.

A tal proposito la circolare contiene alcuni consigli sulla pulizia e la disinfezione di stanze, superfici e indumenti entrati in contatto con una persona infetta.

Tra queste, il documento segnala che la pulizia della stanza in cui ha soggiornato un caso di MPX, *"deve essere effettuata senza sollevare molta polvere o provocare la formazione di aerosol con normali prodotti per la pulizia, seguiti da una disinfezione con ipoclorito di sodio (NaClO) allo 0,1% (diluizione 1:50, se si usa candeggina domestica, di solito a una concentrazione iniziale del 5%). Occorre prestare particolare attenzione alle superfici e ai servizi igienici toccati di frequente. Gli indumenti e la biancheria contaminati devono essere raccolti e lavati a cicli di 60°C.*

Un'altra raccomandazione del Ministero è quella di utilizzare "*attrezzature monouso per la pulizia (panno, spugna, eccetera)"* e, se non sono disponibili, "*devono essere poste in una soluzione disinfettante efficace contro i virus o in ipoclorito di sodio allo 0,1%. Se non è disponibile nessuna delle due soluzioni, il materiale deve essere eliminato*". Infine, "*garze o altro materiale imbevuto di liquido di lesione o contenente croste provenienti dal caso di MPX*" devono essere preferibilmente gestiti in una struttura sanitaria come "*rifiuti speciali*".

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE
(Dr Maurizio Pace) — (On. Andrea Mandelli)

Roma, 03.06.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200006978/AG
Oggetto: Ministero della Salute - Ordinanza 25 maggio 2022 – Aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
Circolare n. 13751
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Aggiornamento del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici

Con ordinanza 25 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio u.s., il Ministero della Salute, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, ha disposto l'aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021.

L'obiettivo del protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche.

Il protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Roma, 7/6/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200007063/A.G.
Oggetto: Legge 51/2022 conversione D.L. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Circolare n. 13756

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Conversione in legge del decreto-legge 21/2022:
misure urgenti per contrastare gli effetti della crisi ucraina

Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2022, n. 51 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*. (GU Serie Generale n.117 del 20-05-2022)

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio u.s. è stata pubblicata la legge 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (cfr. circolare federale n. 13604 del 25.03.2022) che consente, fino al 4 marzo 2023, l'esercizio della professione di farmacista ai cittadini ucraini dotati di Passaporto europeo delle qualifiche professionali per rifugiati.

Si evidenziano le seguenti novità in vigore dal 21 maggio 2022.

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini (Art. 34)
In sede di conversione la disposizione (che, si ribadisce, prevede una deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per i cittadini ucraini che intendono esercitare nel territorio nazionale) è stata modificata prevedendo che le strutture sanitarie comunichino alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio avviene il reclutamento, nonché ai relativi Ordini

professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati in base alla norma in esame, anche al fine di consentirne la rilevazione.

In particolare, la struttura che procede al reclutamento temporaneo deve trasmettere i nominativi dei professionisti sanitari coinvolti alla regione o provincia autonoma nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo. Le regioni e le province autonome interessate curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. Detto elenco è trasmesso ai relativi Ordini professionali.
A tal fine, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione (**Art. 12 quinquies)**
La disposizione, inserita in sede di conversione, differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, nello specifico l'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 81/2015 (somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato), relativa - nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro - alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.
In base alla disposizione transitoria oggetto della proroga in esame, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Rafforzamento della disciplina cyber (**Art. 29)**
L'articolo 29, modificato in sede di conversione, reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. L'individuazione delle categorie di prodotti e servizi da diversificare e delle aziende produttrici è demandata ad un circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza (in proposito si veda la circolare 21 aprile emanata dall'Agenzia – cfr. circolare federale n. 13752 del 3.06.2022). La norma detta quindi disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica.
In particolare, è previsto che, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, le medesime amministrazioni procedano tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.

Le stazioni appaltanti provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63 (che fissa i criteri per l'individuazione e la scelta degli operatori economici).
Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle suddette misure, le centrali di committenza consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea.
E' stato inoltre previsto che la disposizione di cui all'art. 31-bis del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 - che proroga gli accordi quadro e le convenzioni, previste dal Codice dei contratti pubblici, nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", in corso ed esauriti alla data del 1° marzo 2022, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale - si applichi ai soli accordi quadro e alle sole convenzioni che siano in corso al 1° marzo 2022 espungendo il riferimento alle convenzioni e agli accordi che a quella data risultino esauriti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 31.05.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200006888/AG
Oggetto: Legge 52/2022 – conversione D.L. 24/2022 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Circolare n. 13736
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Conversione in legge del decreto-legge 24/2022

Riferimenti normativi*:* Legge 19 maggio 2022, n. 52 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*". (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022)

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio u.s. è stata pubblicata la legge 52/2022 di conversione del decreto-legge 24/2022 (cfr. circolare federale n. 13603 del 25.3.2022) che ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Si evidenziano le seguenti novità in vigore dal 24 maggio 2022.

Vaccinazioni e test in farmacia (art. 2)

Durante l'esame alla Camera, con l'approvazione dell'emendamento 2.8 a prima firma dell'On. Mandelli, è stato inserito, all'articolo 2 del decreto-legge, il comma 8-bis che aggiunge la nuova **lett. e-quater all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 153 del 2009.** La disposizione – inserita dunque nella disciplina di regolamentazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN – prevede la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di **vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali** nei

confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché **l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo**, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.
La norma prevede pertanto, a regime e non più in via sperimentale e temporanea, la somministrazione presso le farmacie di vaccini, sia anti SARS-CoV-2 che influenzali e, analogamente, l'effettuazione dei test diagnostici sopra indicati, precisando che le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.
Si ricorda che la pianta organica viene fissata in base al rapporto numerico stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune, e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede, con lo scopo di mantenere un regime di numero chiuso delle farmacie.
In proposito, si rammenta che il DL. 41/2021 (cd. Sostegni, L. n. 69/2021 – cfr. circolari federali n. 12905 del 24.3.2021 e n. 13038 del 8.6.2021), all'articolo 20, comma 2, lett. h), novellando il comma 471, art. 1, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha consentito in via sperimentale e temporanea, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARSCoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 della richiamata legge di bilancio 2021, vale a dire, anche in questo caso, mediante corsi (a distanza) appositamente organizzati dall'ISS - Istituto superiore di sanità.
Si tratta di un traguardo di fondamentale importanza per la professione alla luce del riconoscimento di specifiche competenze in capo al farmacista che, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute pubblica.
La Federazione esprime il proprio plauso per l'introduzione di tale disposizione legislativa che, al termine del periodo di emergenza sanitaria, rende stabile un modello di assistenza nato nel corso della pandemia e che ha saputo dimostrare la sua efficacia e valenza tanto da essere proposto come servizio ordinario a beneficio dei pazienti.

Isolamento e auto-sorveglianza (art. 4)
Per quanto riguarda la misura dell'isolamento, è stato precisato che il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora non trova applicazione per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
In relazione all'auto-sorveglianza, invece, è stato precisato che l'obbligo (che sussiste esclusivamente quando il soggetto si trovi in spazi al chiuso o nell'ambito di assembramenti) non trova applicazione nei casi generali di esenzione dall'obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e, relativamente allo svolgimento di attività sportive, per quelle che si svolgano con modalità di sicurezza rispetto al rischio di contagio (tale condizione si applica anche per le attività sportive all'aperto).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)
Viene prorogato fino al 15 giugno p.v. l'obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto più comuni e i luoghi (al chiuso) dove si tengono spettacoli aperti al pubblico.
Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017 (decreto sui LEA) relativo alla "Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie".

Durata del certificato verde (art. 7-bis)
L'articolo 7-bis - inserito dalla Camera dei deputati - reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde COVID-19.
La normativa vigente prevede, in via generale, che il certificato verde COVID-19 di guarigione abbia una durata di sei mesi, decorrenti dalla guarigione; tuttavia, viene riconosciuta una durata illimitata qualora la positività e la successiva guarigione si siano verificate dopo il completamento del ciclo primario di un vaccino contro il COVID-19 o dopo l'assunzione della relativa dose di richiamo.
La novella esplicita, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il COVID-19 e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti, che il carattere illimitato della durata concerne anche l'ipotesi in cui l'infezione e la guarigione siano state precedute dall'assunzione di un prodotto vaccinale monodose (contro il COVID-19).

Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 9 - bis).
L'articolo 9-bis - inserito dalla Camera dei deputati - definisce, nelle more delle determinazioni che, secondo la normativa già vigente, devono essere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

Proroga termini previsti da disposizioni legislative correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 (art. 10)
E' stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2 - bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cfr. circolare federale n. 12215 del 6.5.2020), in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche

ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Prorogate al 31 agosto 2022 le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cfr. circolare federale n. 12408 del 23.7.2020) concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.

Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022 (lavoratori fragili), è inoltre prorogata, fino al 30 giugno 2022, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, ossia la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle suddette condizioni, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero; tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)